

9.1.1.5 La rappresentanza dinanzi alla Corte dei Conti e l'instaurazione del giudizio

Indice:

- a. Introduzione
- b. L'instaurazione del giudizio e rappresentanza
- c. L'istanza di sospensiva
- d. Normativa di riferimento

Nei giudizi pensionistici dinanzi alla Corte dei Conti, l'amministrazione può provvedere alla propria costituzione e farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato (art. 6 comma 4 del D.L. n. 453/93 convertito nella L. 19/94), fatta salva la possibilità di richiedere il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato per le questioni di particolare rilievo giuridico.

a. Introduzione

Diversamente da quanto accade in via ordinaria, è l'amministrazione a detenere il potere discrezionale in ordine alla rappresentanza in giudizio e quindi può liberamente decidere se costituirsi e rappresentarsi direttamente in giudizio ovvero, se investire formalmente l'Avvocatura Distrettuale dello Stato laddove il *thema decidendum* dovesse comportare rilevanti questioni giuridiche o rilevanti interessi economici.

Sappiamo anche essere necessario, ai sensi della circ. 83/2000, che l'amministrazione sia presente, nella prima udienza, con un dirigente o un funzionario delegato che, sia ben preparato sui fatti e sugli aspetti giuridici della vicenda ed al quale sia eventualmente attribuito il potere di conciliare la controversia, con tutte le limitazioni già considerate.

Tuttavia, ancorché la circolare faccia riferimento alla sola prima udienza, non può sottacersi che la presenza del rappresentante in tutte le udienze, come peraltro riconosciuto dall'amministrazione in altre circostanze ed altre fattispecie (come ad esempio nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa) è di notevole importanza e quindi è auspicabile che il delegato sia messo in condizione di presenziare il più possibile.

Tant'è che, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., la mancata comparizione personale delle parti senza giustificato motivo e la mancata conoscenza senza gravi ragioni dei fatti di causa, costituiscono comportamento valutabile dal Giudice ai fini del giudizio.

b. L'instaurazione del giudizio e rappresentanza

La pendenza del giudizio si determina con la notifica all'amministrazione di un atto (ricorso) in cui vengono esposte le ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa pensionistica.

Ricordiamo che nel giudizio pensionistico, la parte può validamente adire la Corte dei Conti personalmente e senza il necessario patrocinio di un avvocato del libero foro ma, non può svolgere le proprie difese in udienza se non richiesto dal Giudice.

Il mandato in favore di un avvocato deve essere conferito a margine ovvero in calce al ricorso introduttivo o, in corso di giudizio. In tal caso però, il mandato deve essere conferito dinanzi ad un notaio con procura speciale *ad litem*.

Per il ricorso in appello è, invece, necessario per il ricorrente l'assistenza di un avvocato patrocinante in Cassazione, come previsto dall'art. 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

Il ricorso deve essere notificato all'amministrazione, e immediatamente dopo depositato presso la segreteria della Corte dei Conti, pena l'improcedibilità.

Per inciso, il diritto processuale civile prevede due tipologie di atto introduttivo di giudizio che sono l'atto di citazione ed il ricorso.

Con grande approssimazione, l'atto di citazione è l'atto che si notifica alle controparti e che contiene la citazione diretta a comparire dinanzi al Giudice investito della questione. All'esito della notifica e verificata la regolarità, l'atto di citazione deve essere depositato nella cancelleria del Giudice adito.

Il ricorso invece, è l'atto rivolto direttamente al Giudice al quale il ricorrente, esposte le proprie ragioni di diritto e di fatto, chiede procedersi alla fissazione della data di udienza. All'esito del decreto di fissazione d'udienza, il ricorrente deve notificare il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza nel termine assegnato dal medesimo Giudice.

Nel caso dell'atto di citazione, la pendenza si determina dalla data in cui l'atto viene notificato ad almeno una delle controparti, nel caso del ricorso invece, la pendenza si determina già con il deposito del ricorso nella Cancelleria del Giudice adito.

Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti invece, come visto, il giudizio deve essere introdotto con ricorso che però, va prima notificato alle controparti e poi depositato in Cancelleria, con la conseguenza che il giudizio dovrà ritenersi pendente dalla data della notifica e non già dalla data del deposito.

Per poter adire il giudice occorre, evidentemente, **l'interesse ad agire** e cioè che l'amministrazione abbia negato l'esistenza del diritto ovvero l'abbia riconosciuta in entità ritenuta non soddisfacente.

Il giudizio può avere ad oggetto sia la legittimità dell'atto amministrativo, sia l'accertamento della fondatezza della pretesa (c.d. giudizio sul rapporto).

Può vertere sia sull'*an* che sul *quantum* e quindi sia sull'esistenza o meno del diritto a pensione, che sulla quantificazione della pensione stessa.

c. L'istanza di sospensiva

Nell'ambito del giudizio ordinario di cognizione o di merito, è prevista la possibilità di richiedere la sospensiva dell'efficacia di un provvedimento emesso dall'amministrazione.

Il caso più ricorrente è quello in cui l'amministrazione emette un provvedimento per il recupero di un credito erariale accertato sulla partita di pensione e, l'amministrato, impugna il provvedimento di recupero inserendo nel ricorso apposita istanza di sospensiva.

In tali casi, il giudizio viene celermente posto sul ruolo e con altrettanta celerità viene fissata una udienza in camera di consiglio, quindi non pubblica, ove il giudice ascolta le sole parti costituite e, in caso ravvisi un certo grado di fondatezza della impugnazione ed il cosiddetto pericolo nel ritardo, in linguaggio giuridico il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, può emettere ordinanza di accoglimento della istanza di sospensiva, cui l'amministrazione è tenuta a conformarsi immediatamente senza possibilità di reclamo.

E' invece possibile per il ricorrente impugnare in sede di reclamo l'eventuale diniego della sospensiva ma, in tal caso, nell'eventualità che il collegio confermi il rigetto della sospensiva, il reclamante è condannato al pagamento delle spese legali. E ciò, indubbiamente, costituisce un sicuro deterrente.

Inutile soggiungere che, in camera di consiglio, la presenza del delegato appare assolutamente imprescindibile.

Relativamente alla disciplina dell'**udienza**, va detto che, diversamente da quanto accade nelle aule del Tribunale ordinario, le udienze, salvo eventi imprevedibili cominciano all'orario prestabilito.

Il segretario d'udienza entra in aula solitamente una decina di minuti prima dell'ora fissata per l'inizio e raccoglie le presenze delle parti e le eventuali deleghe sia per le parti ricorrenti sia per le parti resistenti che normalmente sono le amministrazioni.

Il ruolo di udienza, salvo rari casi e salvo si tratti di ricorsi seriali, normalmente non supera le trenta cause ed è quindi decisamente più leggero di una udienza dinanzi al Giudice ordinario, così da consentire la trattazione singola e per chiamata di ciascun giudizio sul ruolo.

Le cause vengono quindi chiamate una per volta ed in ordine di numero di ricorso, il GU concede la parola dapprima alla parte ricorrente e successivamente alla o alle amministrazioni resistenti, con diritto di replica.

Immediatamente dopo, se sussistono particolari aspetti del giudizio che richiedono una più approfondita disamina, può invitare le parti a svolgere le proprie deduzioni sullo specifico punto controverso. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, può disporre con ordinanza a verbale o con ordinanza da pronunciare fuori udienza, per l'acquisizione di ulteriore documentazione (normalmente cartelle cliniche o specifici atti non prodotti dall'amministrazione) ovvero per l'acquisizione di eventuali mezzi istruttori, con concessione di termine per l'esecuzione dell'ordinanza e con rinvio a data fissa ovvero a nuovo ruolo, in attesa che la è parte onerata provveda all'esecuzione dell'ordinanza.

Diversamente, ove ritenga la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le proprie conclusioni.

Al termine dell'udienza, il consigliere ne dichiara la chiusura e dà appuntamento ad una certa ora per la riapertura della stessa al fine di dare lettura dei dispositivi.

Il testo integrale della sentenza deve essere pubblicato nei 15 giorni successivi ma, il termine non è perentorio.

d. Normativa di riferimento

- ✓ D.L. 453/93
- ✓ Legge 19/94
- ✓ Artt. 420 c.p.c.
- ✓ Legge 161/1953